

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 83 del 5.4.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 ottobre 2004

nella causa T-49/03, Gunda Schumann contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Concorso generale — Prove di preselezione — Annullamento di un quesito a risposta multipla — Principio di proporzionalità — Violazione del bando di concorso)

(2004/C 314/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-49/03, Gunda Schumann, residente in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. Y. Bock, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/11/01 di non ammettere la ricorrente alle prove d'esame che seguono le prove di preselezione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig. P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 19 luglio 2002.

2) Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 4 giugno 2002.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 101 del 26/04/2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 ottobre 2004

nelle cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchio comunitario figurativo anteriore contenente la combinazione di lettere “NL” — Domande di marchi comunitari figurativi contenenti i termini “NLSPORT”, “NLJEANS”, “NLACTIVE” e “NLCollection” — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 314/49)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite da T 117/03 a T 119/03 e T 171/03, New Look Ltd, con sede in Weymouth, Dorset (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti R. Ballester e G. Marín contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. O. Montalto e sig.re J. García Murillo e S. Laitinen), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Naulover, SA, con sede in Barcellona (Spagna), avente ad oggetto quattro ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 (procedimenti R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) e 15 aprile 2003 (procedimento R 19/03-1), relativi a procedimenti di opposizione tra la Naulover, SA, e la New Look Ltd., il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.